



 **CAMBRIDGE ENGLISH**
Language Assessment
Part of the University of Cambridge
Exam Preparation Centre 2013




Diplomas DELE


Ei-Center
EIPASS4SCHOOL

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

LICEO STATALE "Vittorio Emanuele III"

Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Applicate

98066 PATTI (ME) - Via Trieste n.43 - Tel. e Fax 0941.21409 - C.F.86000610831

E-MAIL: mepc060006@istruzione.it - mepc060006@pec.istruzione.it - SITO WEB: <http://www.liceopatti.it>

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA COME AGGIORNATO IL 03/11/2021

ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI

1. È costituito presso il Liceo "Vittorio Emanuele III" di Patti (Me), ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia.
2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - a. prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - b. esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
4. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

L'Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- due docenti: uno designato dal Collegio dei docenti ed uno designato dal Consiglio di Istituto;
- un rappresentante eletto dagli studenti;
- un rappresentante eletto dai genitori;
- Nei casi di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la

sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento) verranno nominati membri supplenti dalle rispettive componenti.

1. Per ottimizzare le procedure di elezione dell'organo di garanzia, la sua costituzione avverrà in concomitanza con il rinnovo del Consiglio di Istituto, essendo entrambi organi di durata triennale e per ogni categoria si designeranno i membri effettivi e in pari numero di membri supplenti.
2. In via eccezionale, il rinnovo dell'organo di garanzia per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 avrà la durata di un biennio, per allineare le successive elezioni con il rinnovo del Consiglio di Istituto che si effettuerà nell'a.s. 2023/2024.
3. Per il suddetto biennio si fissa una procedura semplificata di elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti: i rappresentanti di classe degli studenti designano due componenti (titolare e supplente) al di fuori dei componenti del consiglio d'Istituto; i rappresentanti dei genitori eletti nelle singole classi designano, anche in modalità telematica, due componenti (titolare e supplente).
4. I componenti dell'Organo di Garanzia che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai componenti non eletti secondo il numero di preferenze riportate e a parità secondo l'ordine di iscrizione nella lista di appartenenza.
Allo scadere del terzo anno, in coincidenza col rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.
5. I genitori e gli studenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno. In tali circostanze si procederà alla sostituzione del membro effettivo con un membro supplente (primo dei non eletti).
6. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri studenti.
7. Il segretario verbalizzatore viene designato dal Dirigente Scolastico.

ART. 3 – MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno cinque giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con tre giorni di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

6. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'art. 1 comma 2 del presente Regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.
7. L'organo si riunisce con almeno la metà più uno dei membri.

ART. 4 – I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI-INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

1. L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti/insegnanti/personale ATA.
2. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti i problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni che coinvolgono sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.
3. L'Organo di Garanzia promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.
4. L'Organo di Garanzia può ricevere, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse.
5. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, che lo convoca ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

6. ART. 5 – I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli può essere chiamato a partecipare alla seduta.

8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola e alla collettività.
10. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene esposta di norma all'albo dell'istituto con gli opportuni omissis. Il Dirigente Scolastico provvederà a informarne inoltre il Consiglio di Classe.
11. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano o altro mezzo ritenuto idoneo.
12. Avverso le deliberazioni dell'Organo di Garanzia dell'Istituto può essere effettuato ricorso presso l'Organo di Garanzia regionale.

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si rimanda allo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria regolamentato dal DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175) modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 18 dicembre 2007, n. 293).

Il Dirigente scolastico

(Prof.ssa Marinella Lollo)